



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Legge di Bilancio per il 2017

CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Chiarimenti sul consolidato fiscale nazionale

Chiarimenti sul modello di dichiarazione d'intento

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Sempre obbligatorie le prove per la detraibilità dell'Iva

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica in caso di leasing

Legge di Bilancio per il 2017

Legge 11 dicembre 2016, n.232

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n.57 (www.gazzettaufficiale.it), la legge 11 dicembre 2016, n.232 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (cd. "Legge di Bilancio per il 2017"). Tra le principali disposizioni di carattere fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017, si segnalano, in particolare:

- la maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero sino al 30 giugno 2018, in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (cd. *iper-ammortamento*);
- la modifica, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in R&S di cui all'art.3 del dl 26 dicembre 2013, n.145, ovvero:
 - (i) la proroga di un anno dell'agevolazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;
 - (ii) il riconoscimento del credito d'imposta fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo o dei precedenti 5 milioni di euro);
 - (iii) la misura del credito d'imposta pari al 50% per tutte le spese, senza più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi;
 - (iv) l'ammissione all'agevolazione anche delle imprese residenti o delle stabili organizzazioni, stabilite nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti che eseguono attività di R&S nel caso di contratti stipulati con le imprese residenti o localizzate in altri Stati UE o negli Stati aderenti all'accordo SEE;
- l'estensione del pagamento cumulativo di cui all'art.7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99 della tassa automobilistica (cd. "bollo auto") alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato, dominio, ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria;
- la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art.2 del dl 21 giugno 2013, n.69 (cd. Nuova Sabatini) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI);
- la possibilità di effettuare l'emissione di una nota di credito Iva, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

[torna su](#)

Chiarimenti sul consolidato fiscale nazionale

Agenzia delle entrate– Risoluzione del 27 dicembre 2016, n.121

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in tema di consolidato fiscale nazionale di cui agli artt.117 e ss. del Tuir, la consolidante e le consolidate possono individuare autonomamente, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi previsti, i criteri di utilizzo delle perdite che meglio consentano di soddisfare le proprie esigenze, determinando, contabilmente, una titolarità o consistenza delle perdite trasferite alla cd. *fiscal unit* diversa da quella risultante dall'applicazione del metodo ordinario di determinazione del reddito, della quale dovrà essere data adeguata evidenza. L'Amministrazione finanziaria non ha infatti alcuna facoltà, né alcun interesse, a entrare nel merito dei predetti accordi, trattandosi di contratti che hanno natura esclusivamente privatistica e disciplinano i rapporti intersoggettivi derivanti dall'applicazione del regime del consolidato fiscale.

[torna su](#)

Chiarimenti sul modello di dichiarazione d'intento

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 22 dicembre 2016, n.120

L'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d'intento per gli esportatori abituali, approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, n.213221. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il "vecchio" modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da...", la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1 marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

[torna su](#)

Sempre obbligatorie le prove per la detraibilità dell'Iva

Corte di Cassazione – Sentenza del 16 novembre 2016, n.23331

La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche in tema di Iva, deve essere applicato il principio generale dell'onere della prova, poiché la detraibilità dell'imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa), postula che il medesimo sia in possesso delle relative fatture, le abbia annotate in apposito registro e ne conservi evidenza, potendo l'Amministrazione finanziaria, in difetto, procedere all'accertamento in rettifica dell'imposta. Secondo la Corte, pertanto, nell'ipotesi (non disciplinata dalla normativa Iva) di perdita incolpevole della documentazione, spetta al contribuente dimostrare di essere nell'impossibilità di acquisire, presso i fornitori dei beni o dei servizi, copia delle fatture, non costituendo, la fattispecie di perdita incolpevole della documentazione, una presunzione di veridicità di quanto la documentazione andata distrutta avrebbe dovuto rappresentare, rilevando solo come situazione autorizzativa della prova per testimoni o per presunzioni.

[torna su](#)

Responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica in caso di *leasing*

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sentenza del 6 dicembre 2016, n.6469/13/2016

La CTR della Lombardia ha chiarito che, in materia di *leasing* finanziario, l'art.10, comma 6, del dl 24 giugno 2016, n.113, che ha abrogato l'art.9 comma 9-*bis*, del dl 19 giugno 2015 n.78, non ha effetto retroattivo e non cancella l'efficacia della normativa di interpretazione autentica che attribuisce all'utilizzatore l'obbligo per il pagamento della tassa in questione. Secondo la Commissione, dunque, tra il 15 agosto 2009 e il 1 gennaio 2016, la responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica regionale grava sul locatore/utilizzatore del veicolo, salvo che il concedente abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo dell'utilizzatore stesso, delle tasse dovute per i periodi compresi nel contratto di locazione finanziaria.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it